

## 1) QUALI NOVITÀ DAL 2019?

- A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori ed ai figli a carico, sono esentati dal pagamento della quota di compartecipazione per la prima visita specialistica (23 €)
- L'esenzione spetta al genitore, al coniuge e ai figli a carico purché residenti in Emilia-Romagna
- A tutti i soggetti che hanno diritto a questa esenzione presenti sull'anagrafe regionale degli Assistiti viene attribuito, in automatico sulla base delle informazioni presenti sulle dichiarazioni dei redditi rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, un codice di esenzione (FA2)
- È possibile verificare la presenza del codice di esenzione accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (sezione "Profilo - Dati personali"), oppure tramite gli sportelli Aziendali abilitati
- I cittadini che ritengono di avere diritto all'esenzione per una modifica del nucleo familiare fiscale, rispetto a quanto risulta nel sistema, possono rilasciare una dichiarazione che attesti la composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso quindi verrà assegnata l'esenzione a tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione

## 2) COME SI APPLICA IL TICKET?

### a) Visite ed esami specialistici

- Il ticket per ogni ricetta che contiene la sola prima visita è di 23 €
- Le persone residenti in Emilia Romagna titolari di esenzione FA2 non sono tenute al pagamento di questo ticket
- Per il riconoscimento dell'esenzione per le prestazioni per le quali è previsto anche il libero accesso (modalità di accesso prevista per le sole prestazioni: *visita ostetrico ginecologica, visita psichiatrica, visita odontoiatrica, esame del fundus oculi, visita pediatrica*) occorre una ricetta, come già previsto per le altre tipologie di esenzione
- L'esenzione si applica solo ai cittadini residenti in regione Emilia-Romagna
- L'esenzione non si applica ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, anche se hanno scelto il medico in questa regione

### b) Pronto soccorso

- In caso di accesso in Pronto soccorso, si applicano le regole di compartecipazione alla spesa previste dalla normativa vigente in materia; pertanto in caso di accesso PS improprio è previsto il pagamento del ticket, anche qualora il cittadino sia in possesso dell'esenzione FA2
- Se successivamente all'accesso in Pronto soccorso vengono prescritte visite specialistiche, in questo caso è applicabile l'esenzione FA2.

### **3) CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE FA2**

#### **a) A chi viene assegnato il codice di esenzione?**

- Il nuovo codice di esenzione FA2 è assegnato a tutti i genitori e figli a carico, residenti in Emilia-Romagna, presenti nell'Anagrafe Regionale degli assistiti che appartengono ad un nucleo familiare fiscale con almeno 2 figli a carico
- Il reddito del nucleo familiare **non costituisce criterio** per il riconoscimento dell'esenzione

#### **b) Come viene assegnata la nuova esenzione?**

- il codice di esenzione FA2 viene attribuito in automatico alle persone che ne hanno diritto, attingendo dalle informazioni sui famigliari a carico presenti nella dichiarazione dei redditi
- Questo codice viene registrato sull'Anagrafe Regionale degli assistiti.

#### **c) Da dove vengono prese le informazioni per la fase di avvio**

- Le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare sono quelle inserite nei modelli di dichiarazione dei redditi (per esempio 730, Unico) nella sezione "Familiari a carico"; pertanto, la mancata compilazione del campo relativo al codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, in questa sezione determina, qualora spettante, il mancato riconoscimento dell'esenzione per il coniuge stesso; per le coppie conviventi l'esenzione riguarda entrambi i genitori se i figli sono a carico di entrambi, diversamente l'esenzione è a favore del solo genitore che ha interamente a carico i figli.
- Dal 1 gennaio 2019 il nuovo codice di esenzione FA2 è attribuito a tutte le persone presenti sull'Anagrafe Regionale degli Assistiti che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente, sulla base delle informazioni delle dichiarazioni dei redditi ad oggi disponibili, ossia quelle presentate nel 2017 (riferite ai redditi del 2016)
- Dopo il mese di Marzo 2019, non appena saranno disponibili le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 (redditi 2017), l'esenzione sarà eventualmente aggiornata.

#### **d) A quale anno fanno riferimento le informazioni?**

- Il codice esenzione viene attribuito in automatico sulla base delle informazioni delle dichiarazioni dei redditi riferite ai due anni precedenti, quindi ad esempio da Marzo 2019 saranno rese disponibili le composizioni dei nuclei familiari sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 ma riferite ai redditi del 2017.

### **4) RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE**

#### **a) Occorre mostrare l'esenzione ogni volta che si va dal medico?**

- Non occorre. Il dato sulla esenzione viene inserito nel sistema informatico anagrafico e riportato in automatico nella ricetta di prescrizione

#### **b) Chi deve indicare nella ricetta il codice esenzione?**

- Il codice esenzione è registrato nel sistema informatico anagrafico degli assistiti dell'Azienda Usl e viene riportato in automatico in ogni ricetta
- È opportuno che il cittadino verifichi sempre, al momento della prescrizione o comunque prima dell'erogazione della prestazione, che il proprio codice esenzione sia indicato nella

ricetta e che sia corretto. Se il codice manca, il cittadino dovrà accertarsi che il codice di esenzione gli sia stato assegnato correttamente sull'anagrafe Regionale degli Assistiti accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure rivolgendosi agli appositi sportelli della Azienda Usl di residenza o di assistenza.

- Nel caso in cui le informazioni anagrafiche siano corrette ma la ricetta emessa dal medico non riporti il codice di esenzione, il cittadino lo comunica al medico prescrittore

**c) É una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano l'esenzione?**

- I dati sul nucleo familiare fiscale raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) e da persone autorizzate al loro trattamento e tenute al segreto professionale o al segreto d'ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul nucleo familiare, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona.

**5) DICHIARAZIONE**

**a) In quali casi si deve presentare la dichiarazione della composizione del nucleo familiare fiscale?**

- La dichiarazione può essere presentata se un cittadino ritiene di avere diritto all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta successivamente rispetto a quanto risulta nel sistema. Per esempio, se a gennaio 2019 un cittadino non risulta essere esente, ma gli è nato un secondo figlio tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018, deve procedere a dichiarare la nuova composizione del nucleo utilizzando il modulo allegato
- Analogamente, la dichiarazione può essere presentata nel corso dell'anno se il nucleo familiare fiscale subisce modifiche (nuovi figli nati o familiari non più a carico)
- In tutti i casi in cui non siano disponibili, presso l'agenzia delle entrate, informazioni relative al nucleo familiare, ad esempio per i casi di esonero alla presentazione della dichiarazione fiscale, è altresì possibile rilasciare la dichiarazione già descritta.
- L'esenzione FA2 verrà assegnata a tutti i componenti del nucleo che ne hanno diritto (genitori, figli a carico) a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.
- Qualora un cittadino ritenga di **non avere diritto** all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale, è suo compito e responsabilità rilasciare una dichiarazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso quindi l'esenzione verrà eliminata per tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.
- Va compilato un solo modulo per ogni nucleo familiare fiscale

**b) Chi non deve presentare la dichiarazione?**

- La dichiarazione non deve essere presentata se la composizione del nucleo familiare fiscale coincide con quanto risulta dall'Agenzia delle Entrate

**c) Che cosa si dichiara esattamente nella propria dichiarazione?**

- Consegnando o inviando la propria dichiarazione all'Azienda Usl di residenza, a quella di assistenza o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, la persona comunica una variazione della composizione del proprio nucleo familiare fiscale rispetto a quanto risulta a sistema

**d) Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?**

- **Per il riconoscimento di questa esenzione**, il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi e dai figli a carico:
  - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero
  - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000,00, fino a 24 anni di età anche se non conviventi e residenti all'estero
- I coniugi non devono essere separati legalmente
- In caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal Tribunale/sentenza di separazione) ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale
- Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

**e) I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente il diritto all'esenzione?**

- Una modifica della composizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, nascita/decesso di un figlio, reddito autonomo di un figlio) può comportare una variazione del diritto al riconoscimento dell'esenzione da dichiarare all'Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket

**f) Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?**

- Qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, in mancanza di ulteriore accordo sulle detrazioni, l'esenzione spetta al genitore che ha i figli a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
- In caso di affidamento congiunto o condiviso, quindi con i figli (sia minorenni che maggiorenni) a carico di entrambi i genitori (per esempio, 50% e 50%), l'esenzione spetta ad entrambi i genitori

**g) Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?**

- No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro (ad esempio le coppie non sposate) costituisce nucleo familiare fiscale a se stante; l'esenzione può spettare:
  - al genitore che ha i figli a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
  - ad entrambi i genitori se i figli sono a carico di entrambi (per esempio, 50% e 50%)
- Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale.
- Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il medesimo nucleo familiare, anche se non conviventi.

**h) Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?**

- Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi.
- È invece necessario che i soggetti siano residenti in Emilia-Romagna

## **6) LA CONSEGNA DELL'DICHIARAZIONE**

### **a) Dove si possono trovare i moduli per l'dichiarazione della composizione del nucleo familiare?**

- I moduli per l'dichiarazione sono disponibili presso gli sportelli CUP; possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario regionale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/dichiarazione> o dai siti web delle Aziende Usl.
- È inoltre possibile utilizzare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato

### **b) Come si può compilare e consegnare la propria dichiarazione?**

- La compilazione e consegna può avvenire o mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato, oppure mediante le modalità individuate dalle Aziende Usl e reperibili:
  - telefonando al numero verde 800 033 033
  - consultando la pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione del ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-edesenzioni/autocertificazione>
  - siti web delle Aziende sanitarie (Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Irccs Rizzoli di Bologna)
- Allo sportello l'operatore può aiutare l'assistito a compilare l'autocertificazione. Se occorre un approfondimento sul piano fiscale è preferibile rivolgersi allo sportello dei CAF e dei patronati
- Il cittadino che si presenta allo sportello deve essere identificato, mediante documento di identità
- Va presentato un modulo di autocertificazione per ogni persona, anche per ogni minore
- Lo sportello conserva l'autocertificazione e consegna al cittadino un promemoria

### **c) La dichiarazione va consegnata all'Azienda Usl di residenza o di domicilio?**

- L'Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l'dichiarazione è quella in cui la persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia oppure quella in cui risiede

### **d) Chi presenta la dichiarazione?**

- E' possibile presentare una unica dichiarazione per tutto il nucleo familiare fiscale, firmata dal dichiarante. L'esenzione viene registrata in anagrafe per tutti i componenti del nucleo familiare fiscale indicati nel modulo.
- Nel caso in cui tra i componenti del nucleo familiare fiscale siano presenti soggetti che risiedono o sono assistiti in AUSL diversa da quella del dichiarante, sarà cura della AUSL che ha ricevuto l'autocertificazione farsi carico di contattare i colleghi delle altre AUSL coinvolte al fine della corretta imputazione in ARA di quanto necessario, fatto salvo che il cittadino è libero di ripresentare l'autocertificazione anche nelle altre AUSL di residenza/assistenza dei familiari

**e) Occorre una delega scritta per consegnare l'dichiarazione di un'altra persona?**

- No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell'atto di consegnare per conto di un'altra persona un modulo già direttamente firmato dall'interessato.

**f) Come sono utilizzati dall'Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati?**

- I dati dell'autocertificazione vengono registrati nell'anagrafe sanitaria degli assistiti di ogni Azienda Usl.
- Ad inserimento avvenuto, il codice della esenzione verrà automaticamente stampato dal sistema in ogni prescrizione del medico di famiglia /pediatra di libera scelta. Esattamente come accade per i codici di esenzione.
- I dati della fascia di reddito saranno utilizzati per i controlli che l'Azienda Usl è tenuta a fare sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti.

**7) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI**

**a) Vengono fatti controlli sulle dichiarazioni?**

- L'Azienda Usl è tenuta ad attivare i controlli.
- Chi rilascia dichiarazioni false è punito ai sensi del Codice Penale. Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa.

**b) Quando vengono fatti controlli sulle dichiarazioni?**

- Le dichiarazioni vengono controllate a partire dal momento in cui sono disponibili le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di presentazione della dichiarazione, ad esempio le dichiarazioni rilasciate nel 2019 potranno essere controllate a partire dal 2021.

**8) SITUAZIONI PARTICOLARI: COME FARE?**

**a) L'assistito con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza**

- La persona con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza può consegnare l'eventuale dichiarazione anche all'Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia, solo se l'Azienda Usl di domicilio è in Emilia-Romagna.

**b) L'assistito non residente in Emilia-Romagna**

- La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del medico nella nostra Regione) non può usufruire di questa esenzione.

**9) INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI**

**a) A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull'applicazione dei ticket?**

- Per informazioni si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 800033033.
- Si può accedere alla pagina del portale ERSalute dedicata all'applicazione dei ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/autocertificazione>

- Ci si può rivolgere agli sportelli dell'Azienda Usl che ricevono le dichiarazioni, agli sportelli CUP o all' URP Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda Usl .

**b) A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull'applicazione dei ticket?**

- Per segnalazioni ci si può rivolgere all'URP Ufficio relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie.
- Per trovare l'URP della propria Azienda Usl è sufficiente aprire qualsiasi pagina della Guida ai servizi (nella pagina principale di ERsalute) e cercare sulla destra in "Sedi del servizio sanitario".